

Diffamazione a mezzo Facebook

Cassazione 4873 dell'1-2-2017

Quesito n. 18

Tizio e Caio sono due dirigenti di una azienda che hanno sempre avuto un rapporto molto teso a causa di alcune insanabili divergenze di vedute lavorative. Un giorno Tizio, dopo l'ennesima discussione, per sfogarsi pubblica sul proprio profilo Facebook alcune considerazioni accompagnate, però, anche da alcune espressioni offensive dal contenuto altamente lesivo della reputazione di Caio. Quando quest'ultimo viene a sapere la cosa si reca immediatamente da un legale e querela Tizio per il reato di diffamazione, previsto dall'art. 595 c.p. Il candidato, premessi brevi cenni sugli istituti rilevanti, rediga parere motivato sulla vicenda con particolare riferimento alla configurabilità nel caso di specie all'aggravante prevista dal comma terzo dell'art. 595 c.p.

Svolgimento

La questione prospettata impone, *in primis*, l'esame del reato di diffamazione.

Tale fattispecie, prevista dall'art. 595 c.p., è inserita nel capo relativo ai *delitti contro l'onore* e consiste nel fatto di chi, *comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona non presente*.

Oggetto giuridico tutelato dalla norma citata è la reputazione personale, intesa come l'opinione o la stima di cui l'individuo gode in seno alla società.

La giurisprudenza ha specificato che la reputazione non si identifica con la considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, ma con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico.

Non costituiscono, pertanto, offesa alla reputazione le sconvenienze, l'infrazione alla suscettibilità o alla gelosa riservatezza (Cass., sent. 3247 del 24-3-1995).

In ogni caso, la reputazione di una persona che per taluni aspetti sia stata già compromessa può divenire oggetto di ulteriori illecite lesioni in quanto elementi diffamatori aggiunti possono comportare una maggiore diminuzione

della reputazione della persona offesa nella considerazione dei consociati (Cass., sent. 47452 del 7-12-2004).

Per la configurabilità del reato occorre che l'offesa sia rivolta ad una *persona determinata*, sicché l'illecito non è integrato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria, anche limitata, se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili (Cass., sent. 1477 del 12-2-1992).

Inoltre, ai fini di una corretta individuazione del soggetto passivo del reato, la giurisprudenza di legittimità, nel pronunciarsi in tema di diffamazione a mezzo stampa, ha espresso il principio secondo il quale, in mancanza di indicazione specifica, è sufficiente il riferimento inequivoco a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto (Cass., sent. 28661 del 30-6-2004).

L'individuazione del soggetto passivo, quindi, deve avvenire attraverso l'analisi degli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, così che possa desumersi, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso, sia in via processuale che come fatto pre-processuale, cioè come piena e immediata consapevolezza dell'identità del destinatario che abbia avuto chiunque abbia percepito l'affermazione ritenuta diffamatoria (Cass., sent. 33442 del 8-7-2008).

Oltre alle persone fisiche, possono essere persona offesa dal reato anche le persone giuridiche e le entità di fatto (associazioni, partiti, fondazioni, comunità religiose, corpi amministrativi e giudiziari), titolari dell'onore sociale.

La capacità degli enti di essere persone offese dal reato non preclude la configurabilità di una concorrente offesa all'onore o alla reputazione delle singole persone che ne facciano parte.

A tal fine occorre però che l'offesa non si esaurisca in valutazioni denigratorie che attingano esclusivamente l'ente in quanto tale, dovendo infatti essa investire, o attraverso riferimenti espliciti, o mediante un indiscriminato coinvolgimento nella riferibilità dell'accusa, i singoli componenti, così danneggiati nella loro onorabilità individuale.

Tale ricostruzione ha trovato conferma nelle pronunce della Cassazione che hanno riconosciuto alle associazioni, agli enti di fatto privi di personalità giuridica (tra i quali vanno inclusi i partiti e le rappresentanze locali di essi) e ai corpi amministrativi e giudiziari la capacità di essere soggetti passivi del delitto di diffamazione e la corrispondente titolarità del diritto di querela.

È, difatti, concettualmente ammissibile l'esistenza di un onore sociale collettivo, quale bene morale di tutti i soci, associati, componenti e membri come un tutto unico capace di percepire l'offesa.

La legittimazione compete dunque anche ai singoli componenti allorché le offese si riverberino direttamente su di essi, offendendo la loro personale dignità (Cass., sent. 2886 del 16-3-1992).

La sussistenza dell'*elemento oggettivo* del reato in esame implica la presenza di *tre requisiti*.

In primo luogo è richiesta *l'assenza dell'offeso*: nella diffamazione, infatti, l'offeso non deve essere in grado di percepire l'espressione oltraggiosa.

Il fatto che il soggetto passivo non sia presente al momento dell'azione criminosa fa sì che il reato di diffamazione sia più grave di quello di ingiuria, in quanto il soggetto passivo è privato della possibilità di controbattere o di giustificare l'addebito ricevuto.

Il secondo requisito richiesto è che *l'offesa riguardi l'altrui reputazione*: con tale figura criminosa si mira a salvaguardare la reputazione di cui il soggetto gode nella società.

Al riguardo occorre osservare che nella diffamazione il fatto criminoso potrebbe ledere, oltre alla reputazione del soggetto, anche il sentimento che il soggetto ha del proprio valore sociale, ossia il cosiddetto *profilo soggettivo dell'onore*, tutelato prevalentemente con la figura dell'ingiuria (ANTOLISEI).

Il solo fatto che una notizia sia stata riferita in forma dubitativa non è sufficiente ad escludere l'idoneità a ledere la reputazione altrui.

Anche le espressioni dubitative, come quelle insinuanti, allusive, sottintese, ambigue, suggestionanti, possono, infatti, essere idonee ad integrare il reato di diffamazione, quando, per il modo con cui sono poste all'attenzione del lettore, fanno sorgere in quest'ultimo un atteggiarsi della mente favorevole a ritenere l'effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati. Trattasi d'indagine da effettuarsi caso per caso (Cass., sent. 8848 del 5-8-1992).

Al ogni modo, integra la lesione della reputazione altrui non solo l'attribuzione di un fatto illecito, perché posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche (assistite o meno da sanzione), ma anche la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della «*communis opinio*» (Cass., sent. 40359 del 23-9-2008).

In ultimo, ai fini della sussistenza del reato, è necessaria la *comunicazione a più persone*, e cioè la divulgazione, con qualsiasi mezzo, ad almeno due persone del fatto offensivo.

Il delitto si *consuma*, appunto, con la percezione da parte delle due o più persone del fatto offensivo; così, se sono state fatte due comunicazioni a soggetti diversi in tempi successivi, è con la seconda comunicazione che il reato si perfeziona.

Sul punto, deve aggiungersi che sussiste il requisito della comunicazione con più persone anche quando le espressioni offensive siano comunicate ad una

sola persona ma destinate ad essere riferite almeno ad un'altra persona, che ne abbia poi effettiva conoscenza (Cass., sent. 31728 del 21-7-2004).

La giurisprudenza di legittimità ha spesso affrontato le problematiche relative alle modalità di comunicazione dell'offesa.

In questa sede si ricorda, ad esempio, come integri l'elemento obiettivo del reato di diffamazione, sotto il profilo della comunicazione con più persone, l'invio a mezzo di un telefax di missiva contenente espressioni lesive dell'altrui reputazione, poiché le caratteristiche e la natura del mezzo prescelto implicano la conoscenza o conoscibilità del contenuto della comunicazione da parte di un numero indeterminato di persone (Cass., sent. 30819 del 22-7-2003).

Il requisito della comunicazione con più persone non sussiste, invece, qualora la propalazione dell'offesa, contenuta in uno scritto diretto ad un determinato soggetto, non sia voluta dall'agente, ma sia dovuta alla esclusiva iniziativa del destinatario (Cass., sent. 7551 dell'11-6-1999).

Si è visto che non rileva il mezzo attraverso cui si verifica la comunicazione.

Questo principio non è senza eccezioni: infatti la diffamazione con il mezzo *della stampa* costituisce una ipotesi di *circostanza aggravante* del reato. La *ratio* di tale circostanza aggravante consiste nella maggiore propagazione dell'offesa attraverso l'utilizzazione della stampa, e, quindi, del maggior danno arrecato al soggetto passivo (ANTOLISEI).

Altra dottrina (NUVOLONE) sostiene invece che l'utilizzo del mezzo della stampa non è circostanza aggravante ma elemento costitutivo del reato.

La diffamazione a mezzo stampa è un reato speciale rispetto alla diffamazione comune.

Si ricordi che, in base all'art. 1, L. 8-2-1948, n. 47 sono ritenuti stampe o stampati «tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione».

In relazione al reato di diffamazione il tentativo è di dubbia configurabilità se non nelle ipotesi di diffamazione tramite scritti o, per esempio, nel caso in cui l'offesa, propalata dall'agente, non sia percepita da uno dei soggetti cui la comunicazione era diretta, a causa di distrazione.

Il *dolo* nei reati contro l'onore consiste nella *coscienza e volontà dell'azione*.

L'agente, quindi, deve rappresentarsi la idoneità delle parole pronunciate o scritte ad offendere l'onore o il decoro di un soggetto.

Non è richiesto, invece, che il soggetto agisca anche al fine di nuocere l'altrui reputazione, cioè con *animus diffamandi*.

Per la sussistenza del dolo la dottrina prevalente (ANTOLISEI) e la giurisprudenza costante richiedono la coscienza nell'agente del discredito arrecato all'altrui reputazione con la propria condotta volontaria.

Il reato è punibile anche a titolo di dolo eventuale rientrando nella coscienza e volontà dell'offesa anche l'accettazione del rischio dell'offesa, come, ad esempio, nel caso di dubbio dell'agente sul carattere offensivo dell'espressione usata (così MANTOVANI).

Tale affermazione è supportata dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che, in tema di delitti contro l'onore, non è richiesta la presenza di un *animus iniuriandi vel diffamandi*, ma appare sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto basta che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, cioè adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente (Cass., sent. 7597 dell'11-6-1999).

Sia nel reato di diffamazione che in quello di diffamazione a mezzo stampa (art. 596bis) possono trovare applicazione le cause di giustificazione dell'*adempimento del dovere* e dell'*esercizio del diritto*.

Proprio quest'ultima esimente trova maggiore ambito applicativo negli istituti del *diritto di cronaca* e del *diritto di critica*.

Il *diritto di cronaca giornalistica* è un *diritto pubblico soggettivo*, che rientra in quello più ampio concernente la libera manifestazione di pensiero e di stampa sancito dall'art. 21 della Costituzione.

Si tratta dunque di una situazione soggettiva sicuramente idonea a rientrare sotto la sfera applicativa dell'art. 51, comma 1, c.p., secondo il quale «*l'esercizio di un diritto esclude la punibilità*».

Si tratta, inoltre, della codificazione della tradizionale ed intuitiva regola *qui iure suo utitur neminem laedit* che esclude la punibilità nel caso in cui un soggetto, esercitando un suo diritto, ponga in essere una azione astrattamente riconducibile ad una fattispecie criminosa.

Anzi, quello della informazione è uno dei campi nei quali trova maggiore applicazione la scriminante dell'esercizio del diritto, al punto da aver dato luogo ad una ricchissima casistica applicativa, nella quale spesso vengono in conflitto la libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., di cui il diritto di cronaca è importantissima esplicazione, e i diritti all'onore ed alla reputazione delle persone che possono essere aggredite, con notevole risonanza, da notizie o giudizi lesivi delle stesse.

Se è innegabile, in dottrina ed in giurisprudenza, che la garanzia costituzionale comporta che il *diritto di cronaca giornalistica* può essere esercitato anche quando ne derivi una lesione all'altrui reputazione, discussi sono i *limiti entro cui l'esercizio di tale diritto può ritenersi lecito*, entro cui, cioè, esso può essere invocato come causa di non punibilità, a norma dell'art. 51 c.p.

Attualmente la giurisprudenza prevalente è orientata nel senso che tre sono le condizioni per la sussistenza di tale causa di non punibilità, e cioè che la

notizia pubblicata sia vera, che esista un *interesse pubblico alla sua divulgazione in relazione alla sua rilevanza* ed, infine, che l'*informazione* si mantenga nei limiti dell'*obiettività* e sia espressa in termini «*civili*», e cioè non offensivi dell'altrui onore (cd. «continenza» dell'espressione) (vedi ad esempio Cass., sent. 4009 del 4-2-2005).

Esaminiamo brevemente tali tre condizioni.

La *verità della notizia* consiste nella rispondenza al vero dei fatti pubblicati, in quanto si radica nello stesso concetto di cronaca, la quale rappresenta una esposizione di fatti contraddistinta dalla correlazione tra l'oggettivamente narrato ed il realmente accaduto.

Sulla rispondenza alla verità dei fatti riportati si è affermato che il cronista deve mantenersi rigorosamente aderente alla verità storica dei fatti risultante dalla utilizzata, controllabile e controllata fonte di informazione (della cui attendibilità il giornalista deve essere certo per aver verificato la veridicità delle notizie), mentre non è sufficiente la verosimiglianza della notizia.

Si è comunque affermato che, se le notizie provengono da una fonte pubblica, esse sono assistite da una presunzione di veridicità, per cui la verifica riguarda esclusivamente le fonti private.

L'*interesse pubblico alla conoscenza del fatto* sussiste tutte le volte che il fatto medesimo riguardi direttamente una categoria piuttosto ampia di soggetti o l'intera collettività.

Così, ad esempio, non risponde di diffamazione il cronista che, per additare alla opinione pubblica fatti attinenti all'igiene e al decoro cittadino, riporti apprezzamenti negativi, ma sostanzialmente veri, sulle condizioni igieniche di un ristorante o di un esercizio di vendita al pubblico.

Con riferimento alla divulgazione di notizie attinenti alla vita privata di un soggetto, il limite viene superato a meno che, per la notorietà dello stesso o le funzioni svolte, non possa ritenersi sussistente una oggettiva utilità sociale alla conoscenza di simili episodi.

Occorre, infine, che la notizia, con i caratteri sopra indicati, venga riportata nella sua *obiettiva consistenza e verità*, con un linguaggio corretto e senza trasmuovere in apprezzamenti che rivelino l'intento di aggredire l'altrui reputazione più che informare l'opinione pubblica di un fatto vero (cd. «continenza»).

Il diritto di cronaca, infatti, si fonda sulla più scrupolosa obiettività e verità.

L'esposizione dei fatti è *civile* «quando è *chiara e leale*, senza cioè l'uso di sottintesi, mezze frasi, toni sproporzionatamente scandalizzati o sdegnati e, soprattutto, senza insinuazioni e senza accostamenti suggestionanti per il lettore».

Il limite è invece superato quando le informazioni, pur vere, si risolvano — per il lessico impiegato, per l'uso strumentale delle medesime, per la sostanza e la forma dei giudizi che le accompagnano — in un attacco personale e gratu-

ito al soggetto cui si riferiscono: quando cioè, al di là della offensività della notizia e della negativa sua valutazione (che sono scriminate se veritiere e di interesse sociale), si realizzi una lesione del bene tutelato, attraverso il modo stesso in cui la cronaca e la critica vengono attuate.

Ad ogni modo, indipendentemente dalla forma grammaticale o sintattica delle frasi o delle locuzioni adoperate, ad assumere rilevanza è la loro capacità di ledere o mettere in pericolo l'altrui reputazione, realizzandosi il reato anche quando il contesto della pubblicazione determini il mutamento del significato apparente di una o più frasi, altrimenti non diffamatorie, attribuendo ad esse un contenuto allusivo percepibile dal lettore medio (Cass., sent. 37124 del 15-7-2008).

Anche il *diritto di critica* è una forma del diritto di manifestazione del pensiero sancito dall'art. 21 della Costituzione: da ciò consegue che, allorché l'esercizio di tale diritto implichi anche la realizzazione di una fattispecie penale, come l'ingiuria o la diffamazione, l'autore non sarà punibile a norma dell'art. 51 c.p.

Dal diritto di cronaca il diritto di critica si differenzia in quanto, diversamente dal primo, non si concretizza nella narrazione di fatti, bensì nell'*espressione di un giudizio* e, più in generale, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica non può che essere fondata su un'interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti (Cass., sent. 2247 del 25-1-2005).

Tuttavia, come il diritto di cronaca, anche il diritto di critica va esercitato entro limiti ben precisi perchè possa invocarsi la causa di giustificazione indicata.

Il limite essenziale del diritto di critica, così come si è visto per il diritto di cronaca, è costituito dal *principio del neminem laedere*, per effetto del quale la critica deve mantenersi entro il limite della correttezza del linguaggio da usare in ogni forma di manifestazione del pensiero (Cass., sent. 44395 del 5-12-2005), e deve rispettare gli altrui diritti, tra cui quelli della reputazione, del decoro, della onorabilità di ogni persona fisica o giuridica, senza mai trascendere ad attacchi personali finalizzati all'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui (Cass., sent. 19334 del 26-4-2004).

Anche il diritto alla creazione letteraria, ad esempio, non può scriminare offese gratuitamente rivolte ad un soggetto identificato (o, comunque, facilmente identificabile) e privo di rilievo nella dimensione storica e sociale rappresentata, in quanto non è mai lecita la rappresentazione negativa di persone che non abbiano significative responsabilità individuali.

Né detta individuazione è necessaria ai fini del risultato d'espressione artistica o di critica sociale, conseguibile anche con riferimenti generici o di fantasia; d'altro canto, l'esercizio del diritto di critica scrimina l'offesa, altrimenti illecita, solo nei limiti in cui essa sia indispensabile per l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito dall'art. 21, con la conseguenza che rimangono ugualmente punibili le espressioni «gratuite», cioè non necessarie all'esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari, umilianti o dileggianti (Cass., sent. 41283 del 25-9-2008).

A differenza del diritto di cronaca, invece, non è richiesto che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, sempre che il nucleo ed il profilo essenziale di questi non siano strumentalmente travisati e manipolati né, ovviamente, falsi.

Ogni qualvolta tali limiti, con i caratteri suddetti, vengano superati, si avrà abuso del diritto e l'agente sarà chiamato a rispondere dell'illecito commesso.

Anche con riferimento al diritto di critica, ovviamente, non si può non tener conto della particolare posizione del soggetto nei cui confronti la critica stessa è espressa: chi, infatti, svolge determinate attività, esponendosi all'opinione del pubblico, non può non accettare che vengano criticati quegli aspetti della sua persona o della sua vita che egli stesso ha reso pubblici.

Così, in particolare, e con riferimento alle persone dello spettacolo, giustamente la giurisprudenza ha affermato che chiunque decida di esporsi alla televisione (o comunque «*sulla piazza mediatica*») con modalità tali da offrire alla fruizione del pubblico episodi di vita privata, implicitamente accetta che la critica colpisca anche quei fatti della sfera personale che egli ha deciso di rendere noti; da ciò deriva che la critica, contenuta nella specie in un articolo di giornale, al protagonista di una trasmissione televisiva comporta necessariamente l'espressione di giudizi di natura estetica, relativi cioè allo stile dell'esibizione, al buon gusto e all'efficacia del programma.

Venendo adesso alla soluzione del caso prospettato, deve subito prendersi atto di come la condotta posta in essere da Tizio sia senz'altro idonea ad integrare il delitto di diffamazione, ma la vera problematica da affrontare è relativa alla configurabilità dell'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 595 c.p. (offesa arrecata a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità) nelle ipotesi in cui l'evento si verifichi nel contesto di un social network.

La differenza è di non poco conto se si considera che la competenza per il reato di diffamazione semplice è del Giudice di Pace mentre per quella aggravata il giudizio si svolge innanzi al Tribunale Monocratico.

La questione è stata di recente affrontata dalla Suprema Corte che con una articolata motivazione ha approfondito la natura stessa del social network, dando delle indicazioni importanti e quanto mai opportune in un periodo di diffusione virale di tale mezzo di comunicazione.

Un periodo in cui la rappresentazione sociale dell'individuo è spesso legata a informazioni presenti in varie banche dati, ed è per questo che sorge la necessità di assicurare un pieno rispetto della propria identità personale anche su internet.

L'espressione che meglio definisce tale concetto è quella di «identità digitale o informatica», ossia di una nuova figura giuridica che si distingue dall'identità fisica per la sua virtualità, in quanto costituita da dati riferiti a una persona che

acquistano il loro significato solo quando abbia luogo il relativo procedimento elettronico.

In questa ottica, quindi, si comprenderà agevolmente come al giorno d'oggi, in un'epoca di profonde trasformazioni sociali e tecnologiche, le potenziali aggressioni del diritto all'identità personale non devono necessariamente provenire da atti, fisici o immateriali, che comportino un'invasione della propria sfera privata, in quanto la stessa evoluzione tecnologica se da un lato ha reso sempre più semplici ed accessibili i meccanismi attraverso i quali la pretesa di solitudine dell'individuo tende ad essere compressa, dall'altro ha offerto forme di protezione e di prevenzione dalle intrusioni indesiderate che permettono di risolvere o quanto meno di limitare questo fenomeno.

Ciò che assume rilievo per l'ordinamento, quindi, non è tanto evitare la violazione del fondamentale di essere lasciati soli, quanto consentire che il singolo possa disporre di un efficace diritto di controllo rispetto alle informazioni di carattere personale che altri possano aver assunto.

Ed invero, nello sterminato universo del web, le informazioni personali possono essere tranquillamente scisse e fatte confluire in diverse piattaforme o banche dati, contraddistinte ognuna da una specifica finalità, dando vita in tal modo alla cd. «identità digitale» che si sovrappone ormai alla nostra identità fisica.

I social network in particolare, poi, sono da considerarsi delle vere e proprie «piazze virtuali», cioè dei luoghi in cui ci si ritrova tramite il web, portando con sé e condividendo con altri fotografie, filmati, pensieri, indirizzi di persone conosciute e tantissime altre informazioni.

Essi sono, infatti, lo strumento di condivisione per eccellenza e rappresentano forse la forma di comunicazione più immediata e diffusa, anche se presentano dei rischi insiti per la sfera personale degli individui coinvolti, in quanto i contenuti creati dagli utenti e resi pubblici attraverso il mezzo telematico, costituiscono un potenziale veicolo di violazioni degli interessi di terzi e in questo senso una minaccia per diritti quali l'immagine, l'onore e la reputazione, nonché la riservatezza.

Sulla scorta di queste considerazioni, la Suprema Corte ha perciò affermato il principio secondo cui la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca «Facebook» integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone (Cass., sent. 2431 del 28-4-2015).

La circostanza aggravante in parola, trova, infatti, la sua *ratio* nell'idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando — e aggravando — in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesi-

vo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche dei social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che è quella di incentivare la frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di persone sempre più esteso, attratte dal relativo effetto socializzante (Cass., sent. 8328 del 1-3-2016).

Il fatto che l'accesso al social network richieda all'utente una procedura di registrazione — peraltro gratuita, assai agevole e alla portata sostanzialmente di chiunque — non esclude la natura di «altro mezzo di pubblicità» richiesta dalla norma penale per l'integrazione dell'aggravante, che discende dalla potenzialità diffusiva dello strumento di comunicazione telematica utilizzato per veicolare il messaggio diffamatorio, e non dall'indiscriminata libertà di accesso al contenitore della notizia (Cass., sent. 50 del 2-1-2017; Cass., sent. 4873 dell'1-2-2017).

Alla luce di tutte le argomentazioni di cui sopra, quindi, non possono residuare dubbi sulla qualificazione della condotta di Tizio quale diffamazione aggravata, con tutte le conseguenze processuali e sostanziali.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

(V. *amplius* SIMONE, Codice Penale Commentato - C3, ed. 2017)

- art. 595 c.p.: *Bene-intereste tutelato; Elemento oggettivo: offesa dell'altrui reputazione; Comunicazione con più persone; Soggetto passivo; Elemento soggettivo; Circostanze aggravanti.*